

4. 5000

AS 2968

1. All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 21, dopo le parole "le disposizioni di cui al comma 3" aggiungere le seguenti: "ed infine è aggiunto il seguente periodo "E' autorizzata la spesa di euro 4,7 milioni per l'anno 2012 e di euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2013 per l'attribuzione ai medesimi funzionari e ufficiali di un trattamento economico accessorio da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";

b) al comma 41, secondo periodo, dopo le parole: "nelle qualifiche", aggiungere le seguenti: "secondo la Tabella 1 allegata al presente articolo" e conseguentemente inserire la seguente tabella:

dal 545

Tabella 1
(Articolo 4, comma 41)

		Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
Commissione Tributaria di I° grado	Giudice	0,50
	Vice Presidente di Sezione	1
	Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Commissione	2
Commissione Tributaria di II° grado	Giudice	1
	Vice Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Sezione	2
	Presidente di Commissione	2,50
Commissione Tributaria Provinciale e I° grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996)	Giudice	1,50
	Vice Presidente di Sezione	2
	Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Commissione	3,50
Commissione Tributaria Regionale e II° grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996) nonché Commissione Tributaria Centrale	Giudice	2
	Vice Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Sezione	3
	Presidente di Commissione	4

c) il comma 47 è soppresso.

2. All'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- le parole "1.235" sono sostituite dalle seguenti: "1.143" ;
- aggiungere in fine il seguente periodo: "Una quota pari a 100 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo è destinata per l'anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Per le medesime finalità, è altresì autorizzata per l'anno 2013 la

spesa di 50 milioni di euro. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario."

b) al comma 5, le parole "950 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "949 milioni";

c) dopo il comma 25, sono aggiunti i seguenti:

25-bis. Il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato tra Poste Italiane s.p.a. e il Ministero dello sviluppo economico, è approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente."

25-ter. In favore dei Policlinici universitari gestiti direttamente da Università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2012, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i Policlinici universitari gestiti direttamente da Università non statali è stabilito con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

25-quater. Il fondo istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2012.

25-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26-ter, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è ridotta di 18 milioni di euro per l'anno 2012 e di 25 milioni di euro per l'anno 2013. L'ultimo periodo del citato comma 26-ter è soppresso.

25-sexies. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è fissato in euro 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2012 ed è attribuito per il 50 per cento all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione – I.R.I.F.O.R. Onlus, per il 35 per cento all'I.R.F.A. – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale – I.E.R.F.O.P. Onlus, con l'obbligo per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

25-septies. Nel saldo finanziario, in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dal Comune di Barletta per la realizzazione degli interventi conseguenti al crollo del fabbricato di Via Roma. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2011.

25-octies. In via straordinaria, per l'anno 2012, per la provincia ed il comune di Milano, coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si intendono così ridefinite:

a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore all'1,5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento

degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni registrati nell'ultimo consuntivo;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione dell'indebitamento legato esclusivamente alle opere essenziali connesse al grande evento EXPO Milano 2015, ricomprendendovi altresì eventuali garanzie accessorie all'indebitamento principale; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, salvo quanto sopra previsto per gli investimenti indispensabili per la realizzazione del grande evento EXPO MILANO 2015.

25-nonies. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente:

all'elenco 2, di cui all'articolo 5, comma 1, inserire le seguenti finalità:

- interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- Unione italiana ciechi

all'elenco 2, di cui all'articolo 5, comma 1, sopprimere la seguente finalità:

† contributo statale ai policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e ospedale pediatrico Bambino Gesù

alla tabella A voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2012: - 4.700;
2013: - 5.600;
2014: - 5.600

alla tabella A voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2012: -3.000

alla tabella B, per l'anno 2013, ridurre in maniera lineare gli importi di tutte le rubriche, con esclusione della voce Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo di 25 milioni di euro.

Subemendamento all'emendamento 4.0.1000

All'articolo 4-quater, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

"13-bis. L'attuazione dei commi 11, 12 e 13, avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione."

IL RELATORE

Admiral Garro (L)

4.0.1000 / 300

Subemendamento all'emendamento 4.2000

All'articolo 4-undecies, al comma 14, le parole "capitale sociale inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "ricavi o patrimonio netto inferiori".

1.
3 re visati
sopra 1 milione

IL RELATORE
Marino Geronzi

4.2000/400